

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1957

(151<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDI

del Vice Presidente TRABUCCHI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210) (D'iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati), nel quale debbono intendersi compresi i disegni di legge: « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » (8) (D'iniziativa della senatrice Merlin Angelina) e « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (290) (D'iniziativa dei senatori Fiore e Bitossi) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PRESIDENTE (GIACOMETTI) | Pag. 2828, 2833, 2837, 2838, 2839                          |
| PRESIDENTE (TRABUCCHI)  | 2839, 2841, 2843, 2845, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852 |
| ASARO                   | 2838, 2844   |

|  |  |
|--|--|
| BRACCESI                                       | Pag. 2845  |
| CARELLI  | 2833, 2835, 2843, 2848, 2850, 2851                               |
| CENINI   | 2843, 2844, 2850   |
| CONDORELLI                                     | 2832, 2837, 2839, 2840, 2843, 2845                               |
| DE LUCA Angelo                                 | 2830, 2837, 2839, 2844, 2851                                     |
| DE LUCA Luca                                   | 2831, 2835   |
| FIGORE   | 2830, 2837, 2839, 2843, 2846, 2852                               |
| MARINA   | 2830, 2837   |
| MARIOTTI                                       | 2834   |
| MERLIN Angelina                                | 2829, 2835   |
| PESENTI  | 2838, 2840, 2841   |
| PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze | 2830   |
| RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro | 2829, 2836, 2838, 2840, 2841, 2843, 2844, 2845, 2847, 2849, 2851 |
| RODA   | 2831, 2833, 2834, 2844   |
| SCHIAVI  | 2849   |
| SPAGNOLLI                                      | 2832, 2837, 2838, 2845, 2846, 2851                               |
| TOMÈ   | 2831, 2833, 2836, 2838, 2840, 2841                               |
| TRABUCCHI, relatore                            | 2829, 2833, 2834, 2836, 2838                                     |
| ZELIOLI LANZINI                                | 2850   |

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Asaro, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giacometti, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi, Bertone, Fortunati e Guglielmone sono stati sostituiti rispettivamente dai senatori Condorelli, Zelioli Lanzini, Fiore e Carelli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente la senatrice Merlin Angelina.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

DE LUCA LUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210) d'iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*), nel quale debbono intendersi compresi i disegni di legge: « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » (8) d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina, e: « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (290), d'iniziativa dei senatori Fiore e Bitossi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato », d'iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri: « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari », d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina; e: « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, numero 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro », d'iniziativa dei senatori Fiore e Bitossi.

Come i colleghi ricorderanno, nella passata seduta abbiamo discusso e votato i primi undici articoli del disegno di legge. Ora propongo di continuare l'esame e la votazione degli articoli sul testo che ha predisposto la Sottocommissione d'intesa col Governo. Non facendo osservazioni così rimane stabilito.

## Art. 12.

La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato 20 anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che, qualora il matrimonio sia posteriore alla cessazione dal servizio, esso sia stato contratto dal pensionato prima che abbia compiuto i 70 anni di età e sia durato almeno due anni. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora sia nata prole, anche se postuma.

Il limite di 70 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta: qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può peraltro superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di 20 anni di servizio effettivo, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

TRABUCCHI, *relatore*. Quale relatore vi illustrerò le modificazioni che propone la Sottocommissione rispetto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il primo comma la disposizione viene così sintetizzata: la vedova del dipendente sposatosi prima della cessazione dal servizio, e dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità, qualunque sia l'età del dipendente nel momento in cui è stato contratto il matrimonio. Quindi un professore di università, che rimane in servizio fino al 75° anno, può anche sposarsi a 74 anni 11 mesi 29 giorni.

Per quanto riguarda il secondo comma, rispetto al testo della Camera c'è un allargamento, e cioè si prescinde dalla circostanza che il matrimonio sia durato almeno due anni e dal limite di 70 anni di età, quando ci sia prole, anche se postuma.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È una disposizione generale che già esisteva; non si fa altro che applicarla a questo caso.

Per quanto riguarda il terzo comma, e cioè l'elevazione del limite di età per i titolari delle pensioni privilegiate, questa è stata un'altra aggiunta della Sottocommissione. I mutilati per causa di servizio praticamente possono avere bisogno della moglie per l'assistenza anche se si sposano dopo i 70 anni; poichè sono in questa particolare situazione, godono di un beneficio maggiore.

MERLIN ANGELINA. Questa concessione c'è già nella legge per gli invalidi di guerra e per cause eccezionali. Non è altro che un allargamento sul quale era imperniato il disegno di legge da me presentato.

TRABUCCHI, *relatore*. Nel quarto comma la misura dell'assegno alimentare alla vedova separata per sua colpa è stata ridotta rispetto

al testo della Camera dei deputati; però, mentre in quel testo si parlava dei « tre quarti della pensione di reversibilità », noi invece diciamo « il 20 per cento della pensione diretta ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il 20 per cento della pensione diretta — anzichè i tre quarti della pensione di reversibilità — sta a indicare una percentuale meglio configurabile e determinabile, perchè la pensione diretta varia a seconda del numero dei figli.

TRABUCCHI, *relatore*. Abbiamo cercato di risolvere anche il problema della coesistenza dei figli dicendo che qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può peraltro superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani; cioè gli orfani, secondo questo progetto, ricevono la pensione che spetterebbe loro se la vedova, già separata per sua colpa, non ci fosse.

Nel penultimo comma si considera equiparata la colpa del marito alla colpa della moglie, nel caso di separazione dei coniugi; e nell'ultimo comma la norma dettata per le pensioni, che non vengono conservate qualora la vedova passi a seconde nozze, è stata estesa anche per l'assegno alimentare e anche per il caso del vedovo a cui spetta la pensione della moglie.

Queste sono le osservazioni al testo dell'articolo 12 così come è stato elaborato dalla Sottocommissione.

MERLIN ANGELINA. Dopo la lettura di questo articolo dovrei compiacermi per il fatto che tanto la Commissione della Camera quanto la Commissione del Senato sono disposte ad usare tanta generosità fino al punto di considerare la colpa del marito uguale a quella della moglie; ma sono perplessa per il fatto che alla donna che resta vedova dopo essere stata separata, per colpa, dal marito, si dà la pensione; perchè può verificarsi il caso che una donna, specialmente se separata per sua

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

colpa, nel frattempo si sia creato un concubaggio. Da un punto di vista morale non sono favorevole a questa concessione; per quanta comprensione possa avere per le donne colpevoli non arrivo fino al punto di concedere loro del denaro. Io proporrei di sopprimere nel quarto comma la disposizione riguardante lo assegno alimentare.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Colpa non significa sempre infedeltà; può trattarsi di colpa per ingiurie, lesioni gravi, incompatibilità di carattere e così via.

DE LUCA ANGELO. Ho chiesto di parlare per fare qualche considerazione sul secondo comma di questo articolo che riconosce il diritto alla pensione per la vedova del pensionato, il cui matrimonio durato almeno due anni era posteriore alla cessazione dal servizio e il pensionato stesso non aveva compiuto i 70 anni di età. Io non mi oppongo a questa norma, in verità eccessivamente misericordiosa e penso che questo articolo non possa dare adito ad abusi. Ma se questa norma riguarda l'avvenire, riguarda anche il passato; ed io mi preoccupo di quei casi in cui il matrimonio sia già avvenuto anche quando il pensionato abbia superato i 70 anni di età e vorrei che si sanzionasse il principio che anche in questo caso si possa dare la pensione di reversibilità. In altri termini, io introdurrei un emendamento per quei casi che già sono in atto alla data di entrata in vigore di questa legge. L'emendamento, che potrebbe essere inserito nel provvedimento come disposizione transitoria e che riguarderà qualche caso soltanto è il seguente:

« La pensione di reversibilità spetta alla vedova che abbia contratto matrimonio col pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque fosse, al momento del matrimonio, l'età del pensionato stesso ».

MARINA. Mi associo alla proposta di emendamento del senatore De Luca Angelo.

FIORE. Anch'io intendo presentare un emendamento analogo a quello proposto dal senatore

De Luca Angelo e cioè propongo che al terzo comma si aggiunga il seguente periodo:

« Per i casi in cui il matrimonio sia già stato contratto prima del 1° dicembre 1957 si prescinde, agli effetti della reversibilità, dalle condizioni di cui al comma precedente ».

Dovrei inoltre fare una piccola riserva: quando abbiamo discusso per la prima volta, in questa Commissione, il disegno di legge in questione, il senatore De Luca aveva proposto che si facesse uno stralcio di quella parte che riguardava i titolari delle pensioni e si approvasse la parte riguardante la reversibilità, perchè eravamo preoccupati di dare al più presto qualche cosa ai pensionati che da dieci anni aspettano questa legge. Per tale ragione non ho ripreso il nostro vecchio emendamento presentato alla Camera con il quale si attribuirebbe la pensione di reversibilità qualunque sia l'epoca in cui è stato contratto il matrimonio.

Come i colleghi sanno, per i pensionati statali avviene quello che non avviene per tutti gli altri pensionati. Mentre per gli enti locali, autotramvieri, previdenza sociale, eccetera, noi abbiamo dei fondi di pensioni speciali, sappiamo che c'è un'amministrazione e che c'è un contributo del lavoratore e del datore di lavoro per una determinata percentuale, nel caso degli statali non sappiamo niente. Sappiamo che il dipendente statale versa il 6 per cento, ma non sappiamo quale percentuale versi lo Stato che è amministrato senza che ci sia un fondo pensioni per gli statali. Di questo ci faremo carico in avvenire perchè si costituisca veramente questo fondo, ma per ora ci siamo limitati a questi emendamenti perchè desideriamo che vengano approvati al più presto.

Visto che debbo svolgere il mio emendamento, mi permetto di richiamarmi a quanto ha detto la senatrice Angelina Merlin. Mi pare che la sua proposta non possa essere accettata dalla Commissione. Infatti « per colpa » non significa per infedeltà; la colpa può essere configurata sotto diverse forme e diversi aspetti. Si tratta poi, come dicevo, di un assegno alimentare, constatato lo stato di bisogno, non di pensione di reversibilità.

Sono invece d'accordo con l'emendamento del collega De Luca Angelo. Ci sono dei pensionati che si sono sposati, certe volte, oltre il 70° anno di età. Può sembrare strano, ma il pensionato vecchio che rimane vedovo e solo, ha più bisogno di assistenza e di conforto. E allora perchè non fare una norma transitoria nel senso di stabilire che per coloro che al 1° dicembre (io ho messo la data del 1° dicembre onde evitare, nel caso, che vengano celebrati altri matrimoni in senso speculativo), pur avendo sorpassato i 70 anni di età, hanno contratto matrimonio (prescindendo da quanto stabilito dal comma precedente, cioè due anni di convivenza di matrimonio contratto prima del 70° anno di età) è concessa in via transitoria la pensione di reversibilità? Mi pare che l'aggravio per lo Stato non sarebbe forte; i pensionati in tali condizioni sono pochissimi e noi faremmo un atto di vera umanità.

DE LUCA LUCA. Mi permetto dissentire dalla senatrice Merlin a proposito delle vedove che, separate per loro colpa, non dovrebbero percepire l'assegno alimentare. Mi pare che noi stessi dimentichiamo anche l'epoca nella quale viviamo; è un'epoca che ci dovrebbe consigliare, come legislatori, di tener presente la realtà delle cose. La donna oggi è al Parlamento e nei Consigli comunali, è anche Consigliere provinciale; la donna è entrata nella vita pubblica come elemento dirigente e qualificato; è, perciò, sullo stesso piano dell'uomo nella forma più piena e completa. Ora, non trovo nulla di strano che la donna — staccatasi o separatasi dal marito, secondo, purtroppo, le leggi del nostro Paese — conviva con un altro uomo. Io ammiro la donna che, naturalmente, per motivi di particolare sensibilità, rimane fedele al proprio consorte o perchè se ne è distaccata, o perchè è rimasta vedova, ma è concezione medioevale il voler condannare la donna, che si trovi in queste condizioni, a non aver più contatti con l'uomo.

L'uomo, nel nostro Paese, può fare quello che gli pare e piace; quando tradisce la propria moglie non disonora la famiglia. La donna invece deve essere sempre vittima e succube in questo stato di schiavitù. Si tratta qui di un problema di carattere economico: si rico-

nosce a questa donna il diritto di percepire, da parte dello Stato repubblicano e democratico, un assegno: e allora che le si dia quanto le è dovuto. Secondo me non dobbiamo entrare nel merito della natura della colpa: alla donna che si trova oggi in condizioni di bisogno deve provvedere lo Stato.

Io dissento assolutamente dalla proposta Merlin e sono favorevole alla reversibilità della pensione anche nel caso di colpa della moglie.

TOMÈ. In relazione a quanto ha detto adesso il senatore De Luca, faccio osservare che nel nostro ordinamento giuridico — che non è un ordinamento medioevale — esiste l'articolo 585 del Codice civile, in cui si dice: « È escluso dalla successione il coniuge contro cui è stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato. Questa esclusione ha luogo anche nel caso che la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi ».

Quindi il nostro ordinamento giuridico ha già acquisito un principio del genere.

RODA. Di che anno è il Codice?

TOMÈ. Del 1942. Questo per dire che le opinioni della senatrice Merlin non sono stravaganti, ma hanno un loro fondamento, direi quasi nel diritto naturale, e anche l'opinione pubblica, proprio quell'opinione pubblica che è incolta di diritto, si sorprende che si debbano continuare a passare gli alimenti, in caso di necessità, alla moglie la quale sia separata dal marito per sua colpa. Questo per quanto riguarda la proposta della senatrice Merlin.

Volevo poi intrattenermi con alcune considerazioni sul secondo e terzo comma dell'articolo 12. In questo disegno di legge noi introduciamo una riforma notevole nel campo della reversibilità, consentendo la reversibilità anche per le vedove che abbiano contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio del coniuge. Mi sembra che su questo punto ormai si sia acquisito un consenso quasi generale, e quindi non mi soffermerò a battermi contro questa nuova impostazione. Piuttosto metto in evidenza gli inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto che anche per i matrimoni contratti dopo la cessazione dal servizio, la vedova

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

possa continuare, finchè viva, a beneficiare della pensione di reversibilità.

Praticamente noi veniamo a consentire che persone sposate dopo i 65 anni di età, dopo 70 anni e anche dopo 75, nel caso di pensioni privilegiate ordinarie, possano fruire della reversibilità anche se questi matrimoni sono stati perfezionati soltanto a scopo assistenziale, non a scopo di andare incontro a un'esigenza di consorzio familiare. Bisogna pure che noi abbiamo presente anche i casi patologici quando i casi patologici possano essere frequenti; e che siano frequenti nel campo matrimoniale lo riscontriamo noi stessi quando facciamo riferimento, ad esempio, alla norma che formula la decadenza del diritto alla pensione nel caso di seconde nozze della vedova. Quanti non sono i matrimoni segreti che si fanno per poter continuare a fruire del vantaggio della pensione?

Questo mio riferimento vuole rafforzare il mio ragionamento sulla probabilità di numerosi casi di speculazione patologici per le vedove di pensionati nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio; non è incomprensibile ritenere che molti, alla vigilia della fine della loro vita terrena, avendo una lontana parente bisognosa, un caso pietoso da soccorrere, possano prendere in considerazione la possibilità di un matrimonio con delle ventenni, delle diciottenni, magari scelte fra coloro per le quali non c'è molta probabilità di un matrimonio. In questo caso noi verremmo a consentire che la pensione per un lavoro eseguito per trentacinque, trentasette anni, abbia a prostrarre i suoi effetti utili a vantaggio del nucleo familiare, addirittura per una intera vita susseguente alla vita del titolare.

Ora, che si possa entrare in quest'ordine di idee io lo consento, anzi auspico che si faccia una assicurazione generale per tutti i cittadini, e non solo a vantaggio dei dipendenti dello Stato. Ma per limitare, per lo meno, la possibilità di più numerosi casi patologici, proporrei che alla fine del primo periodo del secondo comma dell'articolo 12 s'introducesse un emendamento per stabilire che tra i due coniugi, qualora il matrimonio sia avvenuto dopo la cessazione dal servizio, quanto meno non ci sia una differenza di età superiore a venti

anni. Insomma che per lo meno ci si agganci al principio dell'assistenza, perchè chi si sposa a 70 anni, non si sposa normalmente per affetto o per passione, ma per un bisogno di assistenza; ed è logico pensare che questa assistenza sia ricercata fra persone di età più che matura.

Quindi propongo che il primo periodo del secondo comma dell'articolo 12 sia sostituito dal seguente:

« Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che, qualora il matrimonio sia posteriore alla cessazione dal servizio, esso sia stato contratto dal pensionato prima che abbia compiuto i 70 anni di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età fra i due coniugi non sia superiore a 20 anni ».

SPAGNOLLI. Sono d'accordo con il senatore Tomè sulle conclusioni che ha esposte; mi dichiaro pure d'accordo su quanto proposto, come norma transitoria, dai senatori De Luca Angelo e Fiore.

CONDORELLI. Volevo fare qualche osservazione circa il beneficio che si viene ad accordare alla moglie separata per colpa propria. Non ho sentito che la discussione provocata dalle dichiarazioni della senatrice Merlin, ma non posso accettare le obiezioni che faceva il senatore De Luca Luca. Mi permetto di osservare che anche la donna colpevole verso il marito ha sempre diritto agli alimenti. Ora è vero che non ha diritto agli alimenti verso la successione del marito (questo potrebbe essere a favore della tesi della senatrice Merlin), però io penso che, tutto sommato, su una pensione che un uomo ha costituito per i bisogni propri e per i bisogni della famiglia, un assegno a titolo di alimenti (che è cosa diversa dalla pensione) non si possa negare. La ragione che ha indotto il legislatore a formulare una norma — che non sempre è capita e alla quale, anzi, la coscienza pubblica si ribella — è una ragione ovvia. Anche chi ha commesso adulterio deve essere mantenuto; è evidente che nessuno può sottrarsi a quest'obbligo alimentare verso il coniuge adultero bisognoso.

Trovo anche molto opportuna, e credo sia il caso di parlarne, la proposta del senatore

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

Tomè, per ovviare all'inconveniente di pensioni trasmesse fittiziamente; questi matrimoni in realtà sono dei negozi attraverso i quali si vuol trasferire la pensione.

CARELLI. Desidero un chiarimento. Ritiene il senatore Tomè di poter considerare valido l'ultimo periodo del secondo comma: « Si prescinde dalle suddette condizioni qualora sia nata prole, anche se postuma »?

TOMÈ. Quel periodo potrebbe restare.

PRESIDENTE. I senatori Mariotti e Roda hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere tutto il quarto comma, cioè togliere completamente la distinzione tra la vedova separata per sua colpa e quella non separata.

RODA. Vorrei osservare che non c'è analogia fra quanto dispone il Codice civile in materia di successione e la pensione. Sono due materie distinte; la successione è una cosa diversa dalla pensione, sotto l'aspetto economico e giuridico. Il primo campo, quello della successione, è un campo oggettivo, il secondo è un campo del tutto soggettivo e personale.

Non vorrei entrare nella questione giuridica: ma la colpa della moglie che cosa significa? Fino a un certo punto possiamo essere consenzienti nel giudicare come giudica il legislatore, soprattutto per una considerazione di carattere giuridico e umano. In un Paese dove non è ancora ammesso il divorzio, io non mi sento di gettare tutto il carico addosso alla donna che per sua presunta colpa, secondo una sentenza, è separata dal marito. Questa separazione non porta a nessuna indipendenza; vale a dire, malgrado la separazione, la donna è ancora legata al carro economico del marito.

Però, indipendentemente da queste ragioni di carattere giuridico ed umano, c'è anche una ragione pratica. Noi sappiamo benissimo che nella maggior parte dei casi, quando le pensioni sono liquidate al 100 per cento, sono appena sufficienti al sostentamento del pensionato e della sua consorte. Quando poi si ammette il principio di venire in soccorso della donna separata dal marito, benchè sussista una sua colpa, perchè ci sono delle ragioni di

umanità che impongono di non lasciare completamente sul lastrico questa disgraziata, la legge limita il suo assegno alimentare al 20 per cento della già esigua pensione; ed io mi chiedo se non sia uno scherzo di cattivo genere, quando noi sappiamo che in pratica, la pensione liquidata nella sua totalità, non è sufficiente a coprire le spese di sopravvivenza dei due coniugi. Decurtare a un quinto questa pensione è veramente un'irrisione; anche perchè io penso che il legislatore, se vuol dare un contenuto pratico alle sue norme, deve collocarsi nei panni del beneficiario. Chiedo a tutti voi come potrebbe fare una vedova, sia pure separata per colpa, a vivere con una pensione ridotta a un quinto. Il legislatore non può prestarsi a queste beffe di cattivo genere.

Per concludere, o noi non concediamo niente alla vedova, oppure dobbiamo darle una pensione che sia veramente tale e vada incontro ai suoi bisogni contingenti.

TRABUCCHI, *relatore*. Io credo che sia dovere, da parte nostra, prima di tutto, affermare il nostro pieno dissenso da quello che hanno detto il senatore De Luca Luca e il senatore Roda nei riguardi della concezione morale. La nostra concezione morale è precisamente quella che il matrimonio, essendo per gli italiani, e prima ancora per noi cattolici, per principio cristiano, indissolubile, importa, anche in caso di separazione, l'obbligo di fedeltà; e non sto a discutere, perchè basta per me l'affermazione di principio.

Riguardo alla proposta del senatore Roda — cioè quella dell'equiparazione completa della moglie separata per colpa alla moglie non colpevole — mi pare non sia la più razionale. Da un punto di vista polemico potrei dire che proprio quelli che auspicano l'avvento del divorzio, ne farebbero derivare, come conseguenza, che la moglie divorziata non debba percepire niente a seguito della morte del marito che non sarebbe più tale.

RODA. Ma ha la sua libertà.

TRABUCCHI, *relatore*. Alla morte del marito, la sua libertà la riacquista in qualunque caso.

Indipendentemente da questo argomento di natura polemica vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi della Commissione, che il punto di vista dal quale siamo partiti proponendo quella modifica al testo della Camera, è la adozione del concetto al quale si è ispirata la Camera stessa. Il testo della Camera implica la affermazione che la moglie separata per colpa non può avere la pensione del marito, perchè, essendo stata causa certa (di fronte ad una sentenza noi non possiamo dire presunta) della rottura della convivenza coniugale, perde questo diritto, che non si concepisce, in fondo, che come la continuazione di quel rapporto di mantenimento che esisteva e sussisteva durante la convivenza coniugale e che poteva dar luogo soltanto a un assegno alimentare in quanto perdurava col vincolo matrimoniale anche nello stato di separazione. Cessato il vincolo matrimoniale e lo stato di separazione per la morte del marito, era assolutamente inconcepibile che la moglie avesse una pensione; però sussistevano, o potevano sussistere delle ragioni di commiserazione — quella a cui ha fatto appello il senatore Condorelli — per dare, non la pensione, ma un assegno alimentare in caso di bisogno. Faccio osservare, come ho fatto rilevare nella mia relazione, che il caso di bisogno, nell'ipotesi fatta dalla senatrice Merlin, della moglie che sia passata a convivere con un altro uomo, sussiste in apparenza sempre perchè, non essendoci rapporti legali tra la donna separata e il nuovo compagno, la donna figurerà come domestica, o come guardarobiera, o convivente senza titolo: sarà una figura di dipendente qualsiasi, quindi lo stato di bisogno ci sarà stabilmente.

Ora, nonostante queste osservazioni, la Sottocommissione è stata dell'opinione di concedere ugualmente l'assegno alimentare; però bisogna ricordarsi anche dell'uomo che è stato abbandonato o che ha dovuto separarsi per colpa della moglie. Quest'uomo non deve pensare che la pensione che spetterebbe ai suoi figli debba essere diminuita (perchè si tratta di questo, oggi, secondo la proposta di legge) per la coesistenza della moglie. I figli che gli sono rimasti, dei quali si è interessato, che ha dovuto allevare — nella normalità dei

casi —, i figli comunque nati da lui non devono avere la pensione diminuita per la coesistenza di una madre che si trova separata per sua colpa.

RODA. Ma sono anche figli della moglie.

TRABUCCHI, *relatore*. Ecco perchè la Sottocommissione ha proposto di dare un assegno che non venga a incidere però su quanto spetterebbe ai figli qualora fossero senza mamma. Il di più lo dà lo Stato, per sua beneficenza, alla vedova che ha bisogno; però questa, che è separata per colpa, non deve avere più di quello che avrebbe la moglie fedele. Quindi alla moglie separata per colpa dovrebbe andare il 20 per cento della pensione diretta, il che vuol dire, rispetto alla pensione di reversibilità, il 40 per cento, ma non più di quanto avrebbe se fosse non separata o separata senza colpa.

Questo è stato il concetto seguito, e mi pare che in questo concetto ci sia dell'umanità e anche del rispetto per l'uomo e per i diritti dei suoi figli.

MARIOTTI. A me piace precisare che non ci sentiamo moralmente al di sotto, non dico del senatore Trabucchi, ma di coloro che sostengono la sua tesi, e forse partiamo da presupposti diversi. Lo strano è che quanto sostenete riecheggia le vostre tesi e il principio della religione cristiana, secondo cui chi sbaglia ha diritto al perdono. Ora che una donna, per colpa divisa dal marito, debba, in termini economici, portare per tutta la vita un marchio della sua colpa, mi sembra per lo meno medioevale.

La donna può avere anche sbagliato; peraltro il giudice condanna sul caso concreto: bisogna vedere come la donna è arrivata a commettere delle cose che moralmente sono condannate. È chiaro che la misura della sopportazione non può essere uguale per tutti. E a me sembra che se questa condanna, pur indirettamente, portasse a frenare i tradimenti, questo si potrebbe anche ritenere un provvedimento giusto, tanto più che si vive in una società estremamente strana in questo senso. Ma siccome ciò non è, bisogna vedere la cosa



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

dal punto di vista umano; e non è giusto che una donna, che ha sbagliato nella vita debba portare vita natural durante il marchio di una colpa commessa, perchè noi andiamo a concretizzare giuridicamente casi di donne che sono rimaste fedeli (o fedeli perchè non scoperte) e casi di donne che sono state infedeli perchè purtroppo hanno avuto la disgrazia di essere scoperte. Queste diverse categorie nella scala dei valori umani sembrano un paradosso spaventoso, tanto più che se voi vi ispirate al principio del perdono per chi sbaglia è enorme che poi dobbiate consacrare proprio in una legge questa differenza fra esseri umani che dopo la morte dovrebbero essere giudicati nell'al di là.

CARELLI. Vorrei dire due parole sull'emendamento dei senatori Roda e Mariotti. Obbietto che proprio per le ragioni dei principi morali esposti dai proponenti questo emendamento non dovrebbe essere accettato, perchè se considerate il matrimonio non indissolubile, ma un contratto sociale, di società, quando una delle parti si distacca da questa società, viene a perdere tutti i diritti insiti nella società stessa. Ragion per cui è per eccesso di generosità che la nostra morale può concedere gli alimenti, ma per la concezione morale dei proponenti questi alimenti non dovrebbero più essere concessi al coniuge che si distacca dall'altro.

Per queste ragioni e per quelle derivanti dalla loro stessa morale ritengo che l'emendamento presentato dai senatori Mariotti e Roda non debba essere accolto.

MERLIN ANGELINA. Ho chiesto la parola per fatto personale perchè il collega Fiore ripetutamente ha lasciato intendere che quando ho parlato ho detto stupidaggini e il collega De Luca Luca ha affermato che io ho espresso idee medioevali. Voglio pertanto dimostrare ch'io non ho detto nè stupidaggini, nè ho espresso idee medioevali.

Quando ho parlato delle difficoltà, dei sacrifici, delle rinunce cui si debbono sottoporre le donne alla ricerca di un impiego (fino al punto di consentire, per ottenere un lavoro, che il datore di lavoro eserciti lo *jus primae noctis*) e quando io ho detto che mi sorprendevo la

norma che concedeva un sia pure modesto assegno vitalizio a quelle donne che per colpa loro erano separate dal marito, non mi sembra di aver espresso un concetto medioevale. Non butto la croce addosso a nessuno e ne fa fede il mio noto progetto; dico questo soltanto perchè il senatore De Luca Luca ha sostenuto che lo Stato non dovrebbe profittare di una colpa compiuta dalla donna, che la società e la natura aveva spinto verso una strada non normale, per negarle la pensione del marito. Nè io intendevo limitare il concetto di colpa soltanto al tradimento: vi sono molte altre colpe raffigurate nello sperpero di denaro, nelle sevizie ed altre. Faccio solo osservare come una donna separata dal marito riesca a vivere solo col piccolo assegno del marito, che molte volte non paga, ed essa deve ricorrere al giudice per farselo pagare; e ciò quando la separazione è avvenuta per colpa del marito.

La donna separata dal marito o si è procurata un lavoro ed ha anche diritto alla pensione personale — perchè la donna sposata non deve considerarsi una donna mantenuta — o è andata a convivere con qualcuno che la mantiene ed allora, se si è fatta mantenere fino a quel momento, continui a farsi mantenere, tanto più che la morte del marito la scioglie assolutamente da ogni vincolo.

Il relatore Trabucchi ha parlato di reciprocità. Dal punto di vista religioso, etico, fisiologico, per me hanno marito e moglie, uomo e donna, uguali doveri ed uguali diritti. Pensate al caso di un uomo abbandonato dalla moglie che è costretto a prendere in casa un'altra donna in quanto non può sbrigare le faccende domestiche, lavare e stirare: in tal caso la moglie colpevole riceverebbe l'assegno, mentre la donna che ha sostituito la moglie infedele, contro la quale gettate la croce addosso, rimarrebbe senza un soldo.

Respingo qualsiasi taccia di essere una donna del medioevo o di aver espresso delle stupidaggini: sono una donna che ha i piedi in terra e gli occhi sulla realtà umana.

DE LUCA LUCA. Per fatto personale chiedo di spiegare che non avevo alcuna intenzione poco riguardosa nell'attribuire dei concetti medioevali alla collega Merlin: o il

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

mio pensiero è stato frainteso o mi sono espresso male.

TRABUCCHI, *relatore*. Come relatore ho già detto quella che era la mia opinione nei riguardi dell'emendamento soppressivo proposto dai senatori Roda e Mariotti e credo che la mia sia anche l'opinione della maggioranza.

Nei riguardi degli altri emendamenti, circa quello del senatore Tomè, ad esempio, che vorrebbe introdurre un massimo di differenza di età — almeno vent'anni — tra il pensionato che si sposa dopo il collocamento a riposo, e la donna, personalmente ho dei notevoli dubbi sull'opportunità di questa norma, perchè può effettivamente dare luogo ad osservazioni, specialmente per il passato, e dare luogo a qualche difficoltà nella pratica della vita. Pertanto mi rimetto a quella che sarà l'opinione della maggioranza.

Per quello che riguarda la norma transitoria proposta dal senatore De Luca Angelo e dal senatore Fiore, io sarei contrario a fissare norme di trattamento diverso per i matrimoni già celebrati e per quelli da celebrare in quanto creiamo delle eccezioni che potrebbero venire invocate come precedenti da altre categorie.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ho sostenuto in sede di Sottocommissione, il trattamento deve essere uguale per quello che è accaduto e per quello che accadrà.

TRABUCCHI, *relatore*. Sono piuttosto favorevole di portare il limite da 70 a 72 anni, limite che noi abbiamo posto ai 70 anni perchè ci piacciono le cifre tonde. Ma la regola, secondo me, deve essere fissa per il passato e per il futuro. Naturalmente, per le ragioni dette, sono contrario all'emendamento della senatrice Merlin, pur riconoscendo che da un punto di vista strettamente di diritto, ma non dal punto di vista umano, la proponente ha ragione.

TOMÈ. C'è un'altra ragione che suffraga l'emendamento della senatrice Merlin: è stato detto dai colleghi Roda e Mariotti che la vedova, separata per colpa, finisce per essere un relitto, senza protezione ed assistenza da

parte di nessuno. Questo non è vero, perchè la vedova avrà sempre i suoi diritti alimentari nei confronti del proprio nucleo familiare d'origine; ci saranno genitori o fratelli; se esistessero figli avuti nel matrimonio, quand'anche fosse poi intervenuta la separazione, quando questi abbiano raggiunto la maggiore età, o comunque siano nelle condizioni di provvedere a loro volta, hanno l'obbligo di passare gli alimenti alla madre. Non è vero quindi che la vedova sia abbandonata. La proposta della senatrice Merlin si giustifica, direi *a fortiori*, ed invito pertanto i colleghi ad aderirvi.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Premetto una dichiarazione: ritenevo che, quando una Commissione dà la delega ad una Sottocommissione di studiare la materia, in questo caso abbastanza complessa, di un provvedimento di legge, ci si dovesse attenere a quello che la Sottocommissione ha deciso. Non voglio contestare il diritto della più ampia discussione, ma dovete anche riconoscere che data la materia non è possibile considerare la portata degli emendamenti che vengono presentati, i quali solo con un po' più di calma potrebbero essere valutati.

Debbe poi fare un'osservazione di carattere generale: dalla discussione che fin qui si è seguita, si ha la sensazione che la pensione perda il suo vero carattere per acquistare un carattere di patrimonio da trasmettere, o per costituire una rendita a favore di terzi. Questo concetto non è accoglibile nè ammissibile. Non esito a prospettare — nel caso che si volesse discuterlo con questi orientamenti — la necessità della rimessione in Aula del disegno di legge. Desidero tuttavia che i senatori che sono intervenuti nella discussione tengano presente questi punti fondamentali.

Dirò ora il mio parere sui vari emendamenti proposti. Su quello della senatrice Merlin, anche se in definitiva è restrittivo e quindi il Tesoro non deve sostenere spese, non mi pronuncio e mi rimetto alle decisioni della Commissione, così come mi rimetto alla Commissione per l'emendamento Tomè, anche questo restrittivo.

L'emendamento Roda, evidentemente non lo posso assolutamente accettare.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

Per gli emendamenti De Luca Angelo e Fiore, che vorrebbero sanare la posizione di coloro che indipendentemente da questa legge hanno già concluso il matrimonio, io condivido le osservazioni del relatore che cioè così come sono stati presentati non sono accettabili. Forse il meglio è quanto suggerisce il relatore: si abbandonino gli emendamenti e si approvi un prolungamento del limite di età dai 70 ai 72 anni per far usufruire della pensione anche quando il matrimonio sia stato concluso oltre il settantesimo anno. Questo termine da 70 ai 72 viene fissato perchè proprio allora vi sono i collocamenti a riposo ed anche dopo i 70 anni i pensionati avrebbero ancora due anni per sistemarsi con la loro famiglia; si viene a togliere in tal modo anche la necessità di una norma transitoria.

Anche per un eventuale emendamento che aumenti il limite di età da 70 a 72 anni, il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Poichè gli emendamenti sono numerosi metterò in votazione l'articolo comma per comma.

Nessun emendamento è stato proposto al primo comma, che pertanto metto ai voti nel testo del quale ho dato lettura.

*(È approvato).*

Il senatore Fiore ha presentato la proposta di sostituire nel secondo comma le parole: « 70 anni di età » con le altre: « 72 anni di età ».

**FIORE.** Nell'articolo 1 è stato stabilito che il pensionamento avviene a 65 anni di età. Peraltro nell'articolo 4 è stata introdotta la norma transitoria che sposta tale termine di un quinquennio, cioè fino al 70° anno di età. Infine, poichè con il comma in esame si riconosce il diritto a pensione di reversibilità qualora il matrimonio sia stato contratto prima del compimento, da parte del pensionato, del 70° anno di età, purchè sia durato almeno due anni, mi sembra logico e giusto spostare di un biennio il limite di 70 anni di età. L'accoglimento di tale proposta farebbe sì che io ritirassi l'emendamento riguardante coloro i quali hanno già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della legge in esame.

**CONDORELLI.** Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Fiore, però con molte perplessità, perchè sono convinto che stiamo operando uno strano incitamento ad agire sconsideratamente ed a creare degli assalti matrimoniali ai vecchi che stanno per andare in pensione. Ho il timore che molti danni possano derivare da questa e da ogni altra norma eccessivamente estensiva.

**DE LUCA ANGELO.** Mi trovo un po' imbarazzato di fronte al cortese invito da parte del Sottosegretario di Stato Riccio. Il rappresentante del Governo ha osservato che ci saremmo dovuti attenere ai risultati cui è pervenuta la Sottocommissione incaricata di redigere il testo emendato delle nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato: si tratta indubbiamente di una osservazione giusta. Peraltro ho espresso il mio pensiero con molta cautela e mosso da un sentimento caritatevole. Il senatore Tomè ha invece svolto una tesi nettamente opposta, mettendo a fuoco gli inconvenienti che possono derivare da un trattamento più elastico di quello adottato con il provvedimento in esame. Sarei stato favorevole alla soppressione di questo comma e per l'accettazione del mio emendamento, forse perchè mosso semplicemente da sentimenti di umanità, e non da ragioni giuridiche — come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Presidente. Pertanto, per deferenza verso il Sottosegretario di Stato Riccio e soltanto per questo, ritiro il mio emendamento e mi dichiaro favorevole a quello testè proposto dal senatore Fiore.

**MARINA.** Mi associo.

**SPAGNOLLI.** Dichiaro che faccio mio lo emendamento già proposto dal senatore De Luca Angelo e testè dal proponente ritirato.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fiore, consistente nel sostituire nel secondo comma alle parole: « 70 anni di età » le altre: « 72 anni di età », accettato dal Governo e dal relatore.

*(È approvato).*

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

Il senatore Spagnolli propone il seguente comma aggiuntivo, già proposto e poi ritirato dai senatori De Luca Angelo e Marina:

« La pensione di reversibilità spetta alla vedova che abbia contratto matrimonio con il pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque fosse, al momento del matrimonio, l'età del pensionato stesso ».

SPAGNOLLI. Mi meraviglio che i senatori De Luca e Marina abbiano ritirato tale emendamento, dato che, secondo me, persistono i motivi di carattere umano e sociale che lo giustificano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Spagnolli e di cui ho già dato lettura, non accettato nè dal relatore nè dal rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Il senatore Tomè propone, a sua volta, di aggiungere, dopo le parole: « due anni » le parole: « e se la differenza di età fra i due coniugi non sia maggiore di anni 20 », per il quale il Governo e il relatore si rimettono alla Commissione.

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.  
(È approvato).

PESENTI. La formulazione del comma, quale risulta dopo gli emendamenti testè approvati, è accettabile ma non completamente, perchè presenta il grave difetto di essere valida per il presente e per il futuro, trascurando invece di sanare le situazioni precedenti. In effetti, le cessazioni dal servizio possono verificarsi in modi disparati, specie nelle pensioni privilegiate: dopo 30-35 anni, per esempio. Posso a tal proposito citare il caso di una personalità italiana, un illustre professore, il quale ha avuto, tra l'altro, la disavventura di essere stato imprigionato durante il fascismo, e che ha poi goduto della pensione privilegiata. Dopo la Liberazione, tale professore si è sposato: certamente il matrimonio non è stato fatto per frodare lo Stato, ma perchè talvolta si creano certi legami

di affetto, soprattutto nelle persone intellettuali.

Personalmente ero contrario all'emendamento proposto dal senatore Tomè, che precisa la differenza massima dell'età tra il pensionato e la moglie, affinchè questa possa poi eventualmente godere del diritto a pensione di reversibilità, appunto per non creare, per il passato, situazioni di disagio. Si è detto però che vi è il pericolo dell'« assalto ai vecchie'ti ». D'accordo: cerchiamo però ora di sanare le altre situazioni del passato. In tal senso prego di emendare il comma in esame aggiungendo un comma — che potrebbe eventualmente essere compreso nelle norme transitorie — del seguente tenore:

« I limiti della differenza di età fra i coniugi non si applicano ai matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

TOMÈ. Mi oppongo alla proposta formulata dal senatore Pesenti perchè ritengo che la questione sia preclusa, in quanto le norme approvate comprendono le situazioni passate e future.

ASARO. Faccio rilevare che non è affatto vero che l'approvazione degli emendamenti introdotti al secondo comma dell'articolo in discussione escluda la possibilità di esaminare ed eventualmente approvare l'emendamento proposto dal senatore Pesenti, perchè quando è stato proposto l'emendamento con cui si è aumentato da 70 a 72 anni il limite di età entro cui deve essere stato contratto matrimonio dal pensionato, si è fatto presente che si intendeva sanare le situazioni passate.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce alle ragioni di preclusione sclevate dal senatore Tomè. Comunque per quanto riguarda il merito il Governo si dichiara contrario.

TRABUCCHI, *relatore*. Sono contrario anche io, non perchè ritenga che vi sia la preclusione ma per i principi che ho esposto prima e cioè che non deve esservi differenza alcuna tra il passato e quello che concediamo per il

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

futuro. È una elargizione e questa diamola nei limiti nei quali possiamo darla; ma non è il caso di fare un trattamento diverso per le situazioni già in atto.

DE LUCA ANGELO. Per coerenza con l'atteggiamento da me assunto dichiaro di votare a favore dell'emendamento Pesenti.

CONDORELLI. Desidero spiegare il mio voto perchè potrebbe sembrare contraddittorio. Aderisco all'emendamento proposto dal senatore Pesenti, proprio perchè tende ad una perequazione a favore di una modesta categoria di persone. Per me naturalmente la norma che abbiamo approvato non vale per il passato. Il mio voto favorevole non è quindi una incoerenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Pesenti.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il secondo comma il quale, dopo l'approvazione degli emendamenti, risulta così formulato:

« Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

(*È approvato*).

Il terzo comma — al quale non sono stati proposti emendamenti — dopo l'approvazione dell'emendamento del senatore Fiore al comma precedente risulta così modificato:

« Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso ».

Metto ai voti tale comma.

(*È approvato*).

I senatori Roda e Mariotti hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero quarto comma, emendamento al quale il rappresentante del Governo e il relatore si sono dichiarati contrari.

Metto pertanto ai voti la soppressione del quarto comma.

(*Non è approvata*).

Ritengo, pertanto, che, non facendosi osservazioni, il quarto comma debba intendersi approvato.

Metto ai voti il quinto comma, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

CONDORELLI. Nel sesto comma, proporrei di sopprimere la condizione di inabilità, in analogia a quanto avviene per la moglie, in caso di decesso del marito.

FIORE. La proposta del senatore Condorelli è pertinente, in quanto per la moglie non è stata prevista la condizione di inabilità al lavoro proficuo.

PRESIDENTE, *relatore*. Il marito è il capo della famiglia, è tenuto a provvedere a se stesso e alla propria famiglia e fino ad oggi non gli è mai stato riconosciuto il diritto alla pensione per la morte della moglie, salvo, caso assolutamente eccezionale, che fosse inabile al lavoro e fosse a carico della moglie. Ciò perchè ad un marito che non lavora pur potendo lavorare non era certo il caso di riconoscere il diritto alla pensione per la morte della moglie, se questa era impiegata o pensionata. Si tratta di situazioni assolutamente differenti.

CONDORELLI. È inutile continuare a richiamarsi ad un sistema precedente: ora sono cambiate molte cose, oramai i coniugi sono posti su di un piede di eguaglianza. Indubbiamente il marito rimane — non so ancora per quanto tempo — il capo della famiglia;

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

però i rapporti di mutua assistenza sono ormai assolutamente reciproci: come il marito deve provvedere al mantenimento della moglie — o comunque a corrisponderle gli alimenti — così la moglie deve comunque, sempre, gli alimenti al marito, anche se questi non se li procuri per fatto dipendente dalla sua volontà. Oltretutto è illogico considerare predominante la non idoneità ad un proficuo lavoro al giorno d'oggi, quando cioè dobbiamo lamentare due milioni di disoccupati: come si può stabilire se una persona era in grado di lavorare o no, se pur essendo in grado di farlo non ha potuto lavorare perchè non ha trovato lavoro, o se, avendo la moglie impiegata, il marito l'ha sostituita tra le mura domestiche, accudendo lui alle faccende familiari cui non ha potuto provvedere la moglie, appunto perchè impiegata? Non bisogna ragionare come ai tempi in cui fu emanato il Codice del 1865. La condizione posta nel comma in esame dovrebbe tutt'al più essere modificata in una frase del seguente tenore: « se senza colpa non è stato in condizioni di lavorare ». C'è tanta gente che vorrebbe lavorare e non riesce a farlo: quanti laureati falliti, che vivono sullo stipendio della moglie impiegata, dobbiamo lamentare al giorno di oggi? Tanti indubbiamente. Per tali ragioni, non riesco proprio a comprendere il perchè di tanta resistenza ad ogni norma che tenga conto della realtà moderna piuttosto che di principi ormai sorpassati.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In sede di Sottocommissione si è cercato di elaborare un testo il più possibile rispondente alle esigenze e all'armonia del sistema pensionistico vigente.

CONDORELLI. Il sistema finora adottato è nettamente superato ormai, perchè la realtà di oggi dice che la donna, in base agli orientamenti moderni e alle nostre stesse leggi, è uscita dalla casa, lavora come un uomo. E possono esservi famiglie le quali vivono del lavoro della donna e dell'assistenza domestica del marito, così come avviene in America. È forse un caso infrequente vedere uomini che portano i figli a passeggio?

TOMÈ. Affinchè la Commissione abbia ben presente il quadro giuridico in cui dovrebbe operare l'emendamento proposto dal senatore Condorelli, richiamo l'attenzione sul fatto che in sede di pensioni privilegiate di guerra, qualora il coniuge colpito a morte da fatto bellico sia la donna, cioè la moglie, al marito non è riconosciuto il trattamento di pensione.

CONDORELLI. Si tratta di una norma sbagliata.

TOMÈ. Si tratterà di una norma sbagliata, però resta il fatto che se adesso concediamo ad altre categorie il trattamento pensionistico, creiamo una sperequazione troppo evidente rispetto, ad esempio, a quello che è il trattamento per i pensionati di guerra. Dirò di più: è stata avanzata una proposta — attraverso una petizione, di cui sono relatore — per consentire il trattamento di pensione a favore del marito in caso di perdita della moglie per fatto di guerra; però solo nel caso che il marito si trovi a carico della moglie ed in condizioni di non poter lavorare. Quindi, anche nel settore delle pensioni di guerra si sono tenuti presenti i concetti che sono stati adottati dalla Sottocommissione incaricata di predisporre la stesura di un testo definitivo in tema di pensioni ordinarie a carico dello Stato. Non sarebbe pertanto opportuno creare una sperequazione anche per quelli che sono gli sperati e possibili miglioramenti alle leggi sulle pensioni di guerra. Se si dovesse introdurre il concetto affermato dal senatore Condorelli, si renderebbe necessario rivedere un notevole numero di leggi che riguardano le pensioni, e noi non siamo oggi in grado di prevedere le conseguenze finanziarie che ne deriverebbero. Perciò sono dell'avviso che la proposta formulata dal senatore Condorelli debba essere respinta.

PESENTI. Desidero far osservare al senatore Tomè che il fatto bellico è occasionale, per cui la morte per causa di guerra è altrettanto occasionale. Sono del parere che anche in tal caso dovrebbe essere contemplato il pensionamento con determinate modalità, per esempio qualora sussista per il marito lo sta-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

to di bisogno; si tratta di una situazione diversa da quella in esame, se non altro perchè, trattandosi di fatto occasionale, non vi è la medesima aspettativa che si verifica in un nucleo familiare per la cui vita è essenziale lo stipendio della moglie impiegata, stipendio che viene a mancare con il decesso della impiegata stessa.

Inoltre il concetto della inabilità a proficuo lavoro è, nonostante quanto si possa credere, assai vago. Per esempio, l'aver raggiunto una determinata età è già di per se stesso motivo di inabilità a proficuo lavoro o no? Anche questo è un punto fondamentale. Attualmente poi sono in vigore norme in base alle quali nè uomini nè donne che abbiano oltrepassato i 40 anni di età possono più accedere a determinati impieghi.

Per tali considerazioni, mi dichiaro favorevole alla approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Condorelli.

**RICCIO**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per le ragioni esposte dal relatore e dal senatore Tomè, alle quali si aggiunge la considerazione del maggior carico finanziario di cui occorre tenere conto, il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Condorelli.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Condorelli, consistente nel sopprimere nel sesto comma le parole « quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ».

(Non è approvato).

Metto ai voti il penultimo comma.

(È approvato).

Informo la Commissione che il senatore Fiore ha presentato un emendamento ad un successivo articolo, con il quale si propone di stabilire che tanto la pensione della moglie quanto quella del marito sia ridotta a metà in caso di passaggio a seconde nozze. Tale emendamento, se approvato, porterebbe a inserire nel disegno di legge una norma in contrasto con quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo

12. Propongo quindi di passare alla votazione di tale ultimo comma con la riserva di modificarlo in analogia, qualora l'emendamento proposto dal senatore Fiore dovesse risultare approvato.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**PESENTI**. L'accenno all'emendamento che il senatore Fiore intende proporre mi ha fatto riflettere sulla gravità della non approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Condorelli al penultimo comma dell'articolo 12. Infatti così agendo, noi abbiamo sancito che, se per esempio si ha un matrimonio con una differenza di età di 21 anni fra i due coniugi, il marito non ha diritto — se la moglie era impiegata o pensionata — nè alla pensione nè agli assegni alimentari. A me pare che sarebbe giusto stabilire perlomeno la corresponsione degli alimenti.

**TOMÈ**. Ogni norma presenta dei lati deboli quando si spingono gli esempi al caso limite: si tratta di casi sporadici, i quali non possono convincere della opportunità di variare la norma relativa.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 12.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 12 che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

#### Art. 12.

La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato 20 anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di 20 anni di servizio effettivo, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

(È approvato).

Il senatore Pesenti ha proposto il seguente articolo 12-bis:

« L'assegno alimentare di cui al precedente articolo spetta alla vedova del pensionato che abbia sposato nei limiti previsti di 72 e 75 an-

ni di età, ancorchè la differenza di età tra i coniugi superi i 20 anni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale articolo aggiuntivo.

(Non è approvato).

#### Art. 13.

Hanno diritto a pensione, purchè minorenni e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili, gli orfani che siano figli legittimi, legittimati per susseguente matrimonio, qualunque sia il tempo in cui il matrimonio è stato contratto, i figli legittimati per decreto, gli adottivi e i naturali legalmente riconosciuti di servizio effettivo, o del pensionato.

La pensione è dovuta anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette e che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo e del pensionato da almeno 5 anni dopo la morte del marito.

Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione e analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi un milione di lire all'anno.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli, gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto a pensione di reversibilità.

L'atto legale di riconoscimento e la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità dei figli naturali devono essere anteriori al decesso del dipendente o del pensionato. Il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato.

Qualora non sopravvivono, nè il coniuge, nè figli, aventi diritto alla pensione, la reversibilità spetta, nella stessa misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre,



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

qualora abbiano un'età superiore ad anni sessanta oppure siano inabili a lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. Si applica per la condizione di nullatenenza il disposto del precedente terzo comma. In mancanza dei genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali, e in mancanza anche di questi gli affiliati.

CONDORELLI. Una considerazione che ho spesso fatto e che vale soprattutto per gli impiegati statali è che, se è vero che giuridicamente si diviene maggiorenni a 21 anni di età, economicamente non si è maggiorenni prima del 25° anno. Quello dal 21° al 25° anno di età è indubbiamente un periodo critico: basti pensare agli impiegati dei medi ceti, che, proprio quando i loro figli si trovano dai 21 ai 25 anni di età, attraversano il momento di maggior travaglio familiare, perchè in quel periodo i figli maturano la loro istruzione, che è poi indispensabile per la vita. Per tali motivi non sono riuscito a capire nemmeno il perchè della abolizione del libretto ferroviario per chi ha superato il 21° anno di età. A me pare che, ferma la condizione dello stato di bisogno, si dovrebbe estendere il diritto alla pensione ai figli fino al 25° anno di età.

CENINI. Sono contrario alla proposta formulata dal senatore Condorelli prima di tutto perchè è da dimostrare che il limite di 25 anni sia il più opportuno, ed inoltre perchè, adottando un simile criterio, si creerebbe una condizione di favore per i dipendenti statali.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario alla proposta del senatore Condorelli anche perchè essa sovvertirebbe tutto il sistema giuridico della maggiore età.

IORE. Non si tratterebbe in effetti di sovvertire un sistema, ma di estendere un beneficio a figli di dipendenti statali, in particolari condizioni di bisogno, fino ad un maggiore limite di età.

PRESIDENTE, *relatore*. Sul primo comma dell'articolo 13 mi pare che non vi sia nulla da osservare.

Quanto al secondo comma, la Sottocommissione ha pensato di prendere in considerazione la situazione di quelle vedove che sono tornate poi a vivere nella casa paterna.

La Sottocommissione ha ritenuto equo equiparare la situazione di queste vedove a quella delle orfane nubili, purchè siano nelle stesse condizioni, abbiano convissuto col marito cinque anni prima della sua morte e non siano, quindi, tornate a casa all'ultimo momento, per il solo scopo di ottenere la pensione.

A questo comma il senatore Condorelli propone che, dopo « inabili a proficuo lavoro », si aggiunga « e comunque sino a 25 anni di età, qualora versino in stato di bisogno ».

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.  
(Non è approvato).

CARELLI. La pensione è dovuta, dice questo secondo comma, anche gli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo, o del pensionato e nullatenenti.

Ora ci possiamo trovare anche di fronte a determinati casi di orfane nubili, che si trovano oggi inabili al lavoro, ma che ieri potevano non essere inabili.

PRESIDENTE, *relatore*. C'è un emendamento del senatore Schiavi che prevede questo caso; poichè si tratta di una norma transitoria, ho pregato il senatore Schiavi di presentare il suo emendamento quando tratteremo l'articolo 20. Prego quindi anche il senatore Carelli di riservarsi di parlare in seguito su questo argomento.

Passiamo allora al comma terzo. Le modifiche apportate a questo comma dalla Sottocommissione sono di due specie: la prima di formulazione negativa per gli orfani che usufruiscono di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione e analogo assegno loro spettante, la seconda limitativa per gli orfani che appartengono a nucleo familiare il cui reddito accer-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

tato, a fini dell'imposta complementare, superi un milione all'anno.

Mi sembra che non ci sia in proposito altro da aggiungere.

Il senatore De Luca Angelo ha proposto il seguente emendamento tendente ad aggiungere all'articolo il seguente comma:

« La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle o ai fratelli orfani inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a carico dell'impiegato ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In Sottocommissione, per una ragione di principio cioè per non allargare eccessivamente il campo della reversibilità, si è deciso di non adottare questo provvedimento; per le stesse ragioni debbo quindi respingerlo ora.

DE LUCA ANGELO. Desidererei, prima che si prendessero delle decisioni, illustrare il mio emendamento. Sono convinto delle difficoltà e delle conseguenze dell'onere finanziario che ne deriverebbero, me ne rendo perfettamente conto, ma dobbiamo anche considerare che, quando i genitori vengono a mancare, fra fratello e sorella si stabilisce lo stesso legame che esiste tra genitore e figlio.

Bisogna tener presente la triste condizione di un dipendente dello Stato che ha a carico un fratello o una sorella inabile che quindi non può produrre, non può rendere, non solo ma, la maggior parte delle volte, impone una spesa superiore a quella che è la normalità del sostentamento al dipendente dello Stato che sa di dover un giorno lasciare quei suoi cari senza alcuna risorsa.

Mi pare che non si compia un attentato a certe norme di natura generale, se si concede la possibilità che la pensione sia reversibile a questo fratello o a questa sorella.

Ho presentato questo emendamento per tali considerazioni: all'infuori di questa mia debole perorazione non ho altro da dire. Se la Commissione l'accetta è bene; se non l'accetta, avrò comunque fatto il mio dovere.

ASARO. Sono del parere che i casi a cui va incontro l'emendamento proposto dal collega De Luca, siano da prendere in una particolare

considerazione. Si tratta spesso di sorelle del pensionato; ecco perchè tutte le considerazioni che sono state valide per altri congiunti, a maggior ragione dovrebbero essere valide per questi congiunti che poi in pratica non rappresentano che pochissimi casi.

RODA. Credo che il problema debba essere impostato sotto un altro aspetto. Non si deve dire che con questo disegno di legge si sovverte tutto l'ordine in atto, ma ci si deve rendere conto che ogni nuova legge, qualunque essa sia, piccola o grande, rappresenta sempre qualcosa che sovverte l'ordine preconstituito, e che ogni nuova legge rappresenta un passo avanti verso una concezione diversa della società che il legislatore, degno di questo nome, deve avere. Quindi non formalizziamoci.

Desidero fare una considerazione umana: in molti casi, proprio per il fatto che un fratello o una sorella, impiegati dello Stato, hanno a carico una sorella o un fratello invalidi permanenti, devono rinunciare, per il grave onere che ne deriverebbe, a formarsi una famiglia. Il trascurare questo motivo sentimentale significherebbe snaturare il principio stesso della legge. Questa è la mia opinione. Per parte mia, comunque, sottoscriverò l'emendamento presentato dal senatore De Luca Angelo. Aggiungo anzi che, senza questo emendamento correttivo e aggiuntivo il provvedimento in esame, soprattutto sotto questo aspetto, sarebbe veramente imperfetto.

CENINI. A me dispiace essere in disaccordo col senatore De Luca, ma osservo che l'accoglimento dell'emendamento da lui proposto allargherebbe troppo il concetto di reversibilità della pensione e si verrebbe a creare, per quello che riguarda le pensioni dei dipendenti dello Stato, una situazione di privilegio.

Noi andremmo incontro ad un errore gravissimo perchè il fratello è essenzialmente distinto dal nucleo familiare del fratello deceduto. Se invece del fratello fosse il cugino o qualche altro parente a trovarsi in condizioni di bisogno? Di questo passo dovremmo arrivare anche all'amico!

Creeremmo comunque, una situazione di privilegio per quello che riguarda le pensioni dei

dipendenti dello Stato! Sono, per queste ragioni, contrario all'emendamento proposto dal senatore De Luca Angelo.

CONDORELLI. In questa discussione non è stato tenuto presente il nuovo principio che si è veramente affermato in tutta la nostra Costituzione: quello della solidarietà sociale.

Noi sappiamo che quando una persona non può essere alimentata dalla sua famiglia o dai suoi parenti subentra necessariamente lo Stato. Noi ci troviamo di fronte a dei fratelli che sono l'ultimo grado degli alimentanti, non c'è infatti questo obbligo alimentare per altri parenti al di là dei fratelli. Ora se questi fratelli, che prima erano stati alimentati dallo Stato, non li alimenta la Cassa pensioni dello Stato, li dovrà, comunque, alimentare la collettività sotto altre forme. Ora, cari colleghi, è questo il problema che voi forse non tenete presente; noi ci troviamo innanzi ad un nuovo principio fondamentale che pervade tutta quanta la nostra legislazione.

Per la solidarietà, e in nome di questa, è ovvio che il fratello debba poter alimentare suo fratello (anche con quel peculio che si è costituito lui) prima di mandarlo a concorrere a quelli che sono i fondi della pubblica beneficenza. È ben più giusto che costui possa attingere ai fondi che ha creato un suo fratello.

Vi prego, pertanto, di tener presente questo principio di solidarietà, che è veramente fondamentale per la nostra legislazione.

L'Italia sta diventando un Paese di pensionati; volete arrestarvi proprio in mezzo alla famiglia? C'è una palese discrepanza con quelli che sono i principi ormai acquisiti dalla nostra legislazione.

BRACCESI. Una osservazione vorrei fare ed è forse la più importante. Vorrei sapere come il Tesoro pensa di far fronte alla spesa.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa è una questione di carico e non di copertura!

SPAGNOLLI. Ho sentito parlare di principio di solidarietà. Sono perfettamente d'accordo che il principio della solidarietà debba

diventare sempre più vivo e operante fra di noi; mi pare, però, che non dobbiamo correre il rischio di farlo diventare operante prima che si siano maturate certe condizioni. Questo principio non deve diventare un peso; infatti divenendo tale la solidarietà verrebbe ad annullarsi in sede pratica.

Non dobbiamo dimenticare che la Commissione finanze e tesoro deve anche tener sempre d'occhio il bilancio dello Stato, perchè credo che questo non sia l'ultima cosa. In avvenire potremo anche arrivare a poter estrinsecare questo principio di solidarismo, ma non arriviamo oltre certi limiti! Ad un certo momento la Commissione finanze e tesoro ha il dovere di esprimere chiaramente i propri motivi! Mi dichiaro, pertanto, contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore De Luca Angelo consistente nell'aggiungere all'articolo il seguente comma:

« La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi e a carico dell'impiegato ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 14.

Le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente pensionato e, nel caso che vengano a cessare, la pensione viene revocata.

(È approvato).

#### Art. 15.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche agli aventi diritto degli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa.

(È approvato).

Dopo l'articolo 15 la Sottocommissione propone di aggiungere tre nuovi articoli dei quali ora passiamo all'esame e alla votazione.

**Art. 15-bis.**

Ai fini della reversibilità della pensione in favore delle vedove o degli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze Armate o che comunque abbiano fruito del particolare trattamento economico di sfollamento in base ad altre disposizioni si considera tempestivo il matrimonio contratto anteriormente alla data in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e nel ruolo di appartenenza, il normale limite di età.

*(È approvato).*

A questo articolo è stato proposto dal senatore Fiore il seguente comma aggiuntivo:

« La vedova che passa ad altre nozze conserva la metà della pensione di reversibilità ».

L'emendamento apporterebbe una modificazione all'articolo 107 della legge fondamentale sulle pensioni, che ha affermato il principio che la vedova, passando a seconde nozze, perde il diritto alla pensione.

FIORE. Desidero illustrare l'emendamento da me proposto. La norma in vigore meriterebbe di essere modificata, anche per evitare il fenomeno di certi determinati accorgimenti, e in realtà il danno per lo Stato sarebbe ridottissimo; questo è anche quello che dice il nostro collega Trabucchi nella sua relazione.

Ci sono dei casi veramente molto strani. Oggi la vedova in genere si unisce ad un uomo e la unione avviene o con il matrimonio segreto o senza vincolo del matrimonio. Ricordo, ad esempio, il caso di una vecchietta settantenne che mi ha scritto per chiedermi se poteva ottenere il divorzio, ed io non riuscivo a capire la ragione di questa sua domanda.

Questa signora settantenne mi scriveva:

« Nel mio paese, accanto a me, vi era un pensionato della Previdenza sociale che percepiva ottomila lire al mese. Ci saremmo uniti, senza dare scandalo a nessuno, mentre abbiamo creduto opportuno sposarci ufficialmente; sei mesi dopo mi è stato comunicato che mi era stata tolta la pensione. Allora, — continua la signora — tanto valeva che non avessi contratto matrimonio ».

Un'altra vedova mi ha scritto che il parroco del paese l'aveva convinta a non sposarsi civilmente, ma a fare il matrimonio religioso, per non perdere la pensione. Aveva ragione il parroco dicendo: « Sposatevi, o con matrimonio segreto o senza, ma l'interessante è che non perdiate la pensione ».

Questi sono fatti che si verificano, e non so quanto ci si possa guadagnare, specie dal punto di vista morale. Spese per lo Stato non ve ne sono, perchè anche ora lo Stato continua a dare la pensione alla vedova che si unisce ad un altro uomo. Con la mia proposta, invece, si risparmierebbe almeno la metà della pensione.

Ho detto fin da principio che per le sole pensioni statali noi non riusciamo a sapere che cosa lo Stato spende e che cosa incassa. Noi sappiamo quale contributo lo Stato dà per tutti gli altri fondi, per tutte le altre categorie dei lavoratori.

SPAGNOLLI. Vorrei dire che questo è un argomento a nostro favore.

FIORE. Costituimo un fondo pensioni statali e poi ne riparleremo.

Per quanto riguarda la reversibilità, il Sottosegretario mi deve dare atto che c'è una ritenuta, su tutte le pensioni, del 2 per cento, destinata proprio alla reversibilità; e ci sono molti a cui non si corrisponde la pensione di reversibilità perchè non si trovano in condizioni di averla, e tutto va a favore del fondo stesso.

Ma se io vi dico di dare la metà della pensione di reversibilità, lo Stato risparmia, perchè oggi alla vedova che si unisce col matrimonio segreto si dà l'intera pensione; e d'altra parte, si regolarizza, sul vostro terreno, una posizione morale. Questo lo dico per voi, per-

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

151ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

chè per me la situazione è morale anche se c'è un'unione irregolare.

Ritengo quindi che la mia proposta sia accettabile non solo dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista morale, e ritengo che su questo siano d'accordo anche altri colleghi dell'altra parte, da cui ho avuto sollecitazioni, come, ad esempio, il senatore Trabucchi. Il mio emendamento dovrebbe essere accettato, ripeto, sia per ragioni di moralità, se volete moralizzare questa situazione, sia per ragioni di risparmio in quanto per lo Stato non c'è un maggiore dispendio.

Stiamo facendo una legge con la quale abbiamo per la prima volta allargato certi limiti; introduciamo anche la soluzione di questo problema. Capisco bene la disposizione per le pensioni di guerra perchè le vedove di guerra in genere sono giovani, ma qui la situazione è diversa, perchè abbiamo delle vedove di quarantotto, cinquanta anni e più, e non vi meravigliate che ci siano delle vedove di cinquanta anni che si risposano. Non si tratta solo di questione di cuore, perchè quando si è soli, a una certa età, quando cioè si ha più bisogno della vicinanza di una persona e quando le forze sono logore, questa nuova unione diventa quasi una esigenza.

Certamente c'entra anche il cuore — non c'è limite alla misericordia di Dio — però c'è anche una questione profondamente umana che non dobbiamo trascurare.

**PRESIDENTE, relatore.** Ritengo che non vi sia bisogno di ulteriori chiarimenti, ma vorrei aggiungere qualcosa in merito a quanto è stato detto, cioè che ci sono state sollecitazioni da parte mia.

Io ho espresso l'opinione del senatore Zotta, ed era un'opinione del tutto personale; egli era preoccupato che, prevedendo noi l'estensione fino a 72 anni della possibilità di contrarre nuovo matrimonio, naturalmente questo fatto porti delle conseguenze perchè è facile che ci sia una quantità notevole di vedove in età giovanile. A ciò, ora, è stato messo un rimedio, perchè è stato introdotto un minimo di età anche per la donna, con la differenza di età tra marito e moglie. Il senatore Zotta, come ripeto, era preoccupato di una questione

morale, a proposito delle vedove giovani che si univano con un uomo, ma non si risposavano per non perdere la pensione.

Naturalmente devo anche dire che, come ci erano queste preoccupazioni da parte di molti, c'erano anche altre preoccupazioni da parte di altri i quali sostenevano che il problema avrebbe portato a delle gravi conseguenze se si fosse pensato di estendere il concetto alle pensioni della Previdenza sociale e più ancora alle pensioni di guerra.

C'è un concetto fondamentale, che cioè la vedova, di per se stessa, quando passa ad altre nozze, entra nella famiglia del nuovo marito; entrando nella nuova famiglia, è spiacevole che abbia una perdita (quella dell'assegno che percepiva prima a tutela di pensione), ma d'altra parte è la vedova che si distacca da quelli che erano i rapporti che aveva avuto con la famiglia donde è uscita. Questo è il motivo che ha sempre ispirato la regola per cui la vedova, in seconde nozze, non continua a percepire la pensione del marito, o, reciprocamente il marito la pensione della moglie; entrando il vedovo o la vedova in un nuovo nucleo familiare, con nuovi affetti, una nuova situazione creata con un complesso di persone tenute agli alimenti, viene necessariamente a cessare per loro la necessità di rimanere attaccati alla vecchia famiglia, tanto è vero che anche l'usufrutto, che spetta al coniuge, si perde quando il coniuge passa a seconde nozze.

Comunque, l'opinione del relatore è quella che si debba, in questo caso, resistere.

**RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il rappresentante del Governo non può che essere contrario all'emendamento in questione, sia perchè lede il principio, direi, fondamentale, in materia di pensioni di guerra, che potrebbe, una volta leso, dare adito ad ulteriori estensioni le quali evidentemente aumenterebbero ancora di più il carico non sopportabile per lo Stato, sia perchè non vede come, facendo una norma secondo la proposta suggerita, con il versamento cioè di metà della pensione, detta norma possa arrivare a moralizzare certe situazioni.

Infatti ci sarà sempre maggiore convenienza a ricevere l'intera pensione piuttosto che la metà. In materia di moralità, o si è morali

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

del tutto o non lo si è affatto; questo è il mio parere e pertanto nemmeno quell'onorevole intento di sanare delle situazioni contro la moralità viene ad essere attuato.

Per tutte queste ragioni, ripeto, il Governo è contrario.

**PRESIDENTE, relatore.** Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Fiore, con l'intesa che in caso di approvazione, per necessità di coordinamento, dovrebbe mutare l'ultimo comma dell'articolo 12 nel quale invece di dire « si perdono » si dovrebbe dire « si riducono a metà nel caso che il titolare passi ad altre nozze ».

Detto emendamento consiste nell'aggiungere all'articolo il seguente comma:

« La vedova che passi ad altre nozze conserva la metà della pensione di reversibilità ».

(Non è approvato).

#### Art. 15-ter.

Nel caso in cui le pensioni spettanti alla vedova ed agli orfani in base alle disposizioni legislative emanate prima della data da cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione alle categorie contemplate nel precedente articolo 13, la differenza è conservata a titolo di assegno personale. Detto assegno è calcolato tenuto conto degli aumenti previsti dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, ed è riassorbibile in occasione di successivi aumenti.

(È approvato).

#### Art. 15-quater.

Nel caso che il personale trattenuto in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 deceda dopo il quindicesimo anno di servizio effettivo e prima del 20° anno di detto servizio, in luogo dell'indennità una volta tanto, spetta agli aventi diritto la pensione di reversibilità da determinarsi sulla base della corrispondente pensione diretta calcolata ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 1.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Carelli un emendamento con tre subordinate. Dato il carattere di subordinazione delle proposte, ritengo opportuno che la discussione di esse avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Do lettura dell'emendamento presentato dal senatore Carelli:

Dopo l'articolo 15-quater aggiungere un articolo del seguente tenore:

« Per i funzionari civili di ruolo della carriera direttiva attualmente in servizio, il limite di età di cui all'articolo 1 è elevato ad anni 70 ».

In via subordinata:

« Per i direttori generali delle carriere civili, attualmente in servizio, il limite di età di cui all'articolo 1 è elevato ad anni 70 ».

In via subordinata:

« Per i presidenti ed i presidenti di sezione dei Consigli superiori istituiti presso le Amministrazioni dello Stato e facenti parte del personale civile di ruolo, il limite di età di cui all'articolo 1 è elevato ad anni 70 ».

In via subordinata:

« Il presidente ed i presidenti di sezione dei Consigli superiori istituiti presso le Amministrazioni dello Stato e facenti parte del personale civile di ruolo possono essere trattenuti in servizio per un periodo non superiore ad un quinquennio oltre i limiti di età di cui alla presente legge.

In tale caso i funzionari predetti sono considerati in soprannumero ».

**CARELLI.** Io ho presentato il mio emendamento per una ragione molto semplice.

Ci troviamo di fronte a dei servizi di una certa importanza e mi sembra opportuno in un momento cruciale come il nostro, di non privarci di elementi di grande esperienza i quali svolgono anche una funzione formativa riguardo alle nuove reclute ed ai funzionari che sono stati immessi, specialmente in questo decennio. La funzione di primaria importanza di questi elementi collaboratori dello Stato, do-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

vrebbe autorizzare noi ad esaminare l'opportunità di considerare l'età pensionabile dei medesimi al settantesimo anno; anche e soprattutto per una ragione di opportunità e di equità, poichè — come il relatore stesso ha detto nella sua relazione — abbiamo riconosciuto non solo ai magistrati, ma ai cancellieri, il diritto di arrivare al settantesimo anno di età per conseguire la pensione.

Detto questo, io credo che non si opporranno difficoltà all'approvazione dei miei emendamenti, dei quali il primo è di carattere generale, e gli altri, subordinatamente, di carattere particolare, estesi a tutti coloro che sono investiti della carica di presidenti di sezione e di presidente di Consigli superiori, in particolar modo dei ministeri tecnici.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo deve dare il suo parere contrario, perchè tutti questi emendamenti che sono stati letti, o nella misura principale, o in quella ridotta e subordinata, vengono, praticamente, a scalzare il contenuto del primo comma dell'articolo 1.

Ora, se vogliamo abolire, o, quanto meno, rendere inefficiente l'articolo con tutte le conseguenze benefiche della grande massa degli impiegati, facciamolo pure, ma in questa situazione, io non posso che dichiararmi contrario agli emendamenti.

Avrei potuto ancora capire l'eccezione per i componenti i Consigli superiori, in quanto questi sono consigli giudicanti, ed essendo giudicanti, si sarebbe potuta fare, per loro, una norma analoga a quella dei magistrati. Ma anche lì ci sono elementi di terzo e quarto grado e si determinerebbe una sperequazione tra funzionari dello stesso grado. Inoltre, questi componenti dei Consigli superiori, ad eccezione del solo Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono incaricati, per un certo periodo, di far parte di quel consiglio, e il loro incarico può essere revocato.

Per tutte queste ragioni non posso accettare gli emendamenti presentati dal senatore Carelli.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Carelli.

(Non è approvato).

Metto ai voti il primo emendamento subordinato presentato dal senatore Carelli.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento subordinato presentato dal senatore Carelli.

(Non è approvato).

Metto in votazione il terzo emendamento subordinato presentato dal senatore Carelli:

(Non è approvato).

#### Art. 16.

Le norme contenute nella presente legge si applicano, altresì, nei confronti del personale delle Ferrovie dello Stato, per il quale, peraltro, sono fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore.

(È approvato).

#### Art. 17.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Schiavi un emendamento tendente ad aggiungere un periodo così formulato:

« Hanno diritto alla pensione anche le figlie nubili e maggiorenni che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili a proficuo lavoro o in avanzata età e nullatenenti ».

SCHIAVI. È equo e giusto che abbia diritto a pensione di reversibilità l'orfana nubile maggiorenne del dipendente statale o pensionato, che al momento in cui la legge avrà effetto (1° gennaio 1958) si trovi nelle condizioni di ina-

bilità a lavoro proficuo o in avanzata età e sia nullatenente, ma sarebbe ingiusto e disumano richiedere che dette condizioni dovessero sussistere prima dell'applicazione della legge, al momento cioè del decesso del padre.

Si consideri un'orfana che attualmente conta 60 anni di età, inabile a lavoro proficuo e nullatenente il cui padre sia deceduto 39 anni or sono. A quell'epoca l'orfana contava 21 anni e poteva non essere inabile a lavoro proficuo. Dovrebbe essere esclusa dalla pensione; e come vivrebbe in avanzata età e senza alcun mezzo di sussistenza, non potendo in alcun modo procacciarsi un impiego, mentre la Costituzione stabilisce che lo Stato provvede al sostentamento dei cittadini che nulla posseggono e che non possono lavorare?

Si ritiene, pertanto, che l'esatta interpretazione da darsi alla disposizione del precitato articolo 14, in armonia con l'altra del successivo articolo 17 (primo comma) sia quella che la pensione di reversibilità deve essere concessa alle figlie nubili, maggiorenni che, alla data del 1° gennaio 1958, siano inabili a lavoro proficuo o in avanzata età e nullatenenti.

**PRESIDENTE, relatore.** Secondo il principio in vigore che regola la pensione, il diritto alla reversibilità deve sussistere alla data del collocamento a riposo del dipendente. Noi abbiamo esteso la situazione col fissare l'età entro la quale si può contrarre matrimonio conservando tale diritto a settantadue anni e abbiamo detto che, per parlare di reversibilità, bisogna fare riferimento alla data di morte del dipendente. I fenomeni accaduti successivamente alla data di morte del dipendente non possono influire per far maturare un diritto alla pensione di reversibilità, perchè si cozza altrimenti contro un principio generale.

Quello che dice il senatore Schiavi potrebbe andare bene per il futuro, ma non per il passato, perchè oggi ci troviamo di fronte a posizioni già maturate ed è difficile andare a vedere in che situazioni fossero coloro che hanno diritto alla pensione di reversibilità al momento della morte del pensionato, che può essere avvenuta vent'anni fa.

Quanto alla forma io proporrei una norma transitoria che potrebbe essere questa:

« Hanno diritto a pensione di reversibilità anche le figlie nubili maggiorenni del pensionato che, alla data del 1° gennaio 1958, siano inabili a proficuo lavoro, in avanzata età e nullatenenti, anche se le circostanze di inabilità e di nullatenenza non sussistevano alla data della morte del pensionato ».

Sarebbe però sempre una eccezione alla sistematica che fa riferimento alla situazione esistente alla data della morte del pensionato.

**CENINI.** Bisogna specificare che, alla data del decesso del pensionato, dette figlie erano a carico.

**PRESIDENTE, relatore.** Il senatore Cenini propone un emendamento all'emendamento, nel senso di dire: « che fossero conviventi a carico del pensionato, al momento del decesso ».

**ZELIOLI LANZINI.** In ipotesi, questi figli e figlie nubili erano a carico del pensionato quando erano minorenni.

**CARELLI.** Normalmente noi ci troviamo di fronte ad una situazione, non dico molto comune, ma molto importante. Se abbiamo riconosciuto alle vedove il diritto alla pensione di reversibilità, non vedo perchè non dovremmo riconoscerlo ai figli, sia pure di una certa età, dopo avvenuta la morte del padre.

Pertanto, io aderisco senz'altro alla proposta del collega Cenini, ma mi auguro che la Commissione voglia anche aderire alla proposta del collega Schiavi.

**PRESIDENTE, relatore.** Prego il senatore Zelioli Lanzini di voler precisare il suo punto di vista.

**ZELIOLI LANZINI.** A me sembra che si vogliano portare nella legge dei principi umanissimi, ma che metterebbero lo Stato di fronte a delle sorprese continue. Io credo che si potrebbe provvedere all'assistenza in un altro ordine, ma non in questa sede.



5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

151ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

DE LUCA ANGELO. A me pare che stiamo eccedendo perchè non è possibile andare a riesumare una situazione vecchia di 50 e più anni. Pertanto, non mi sento di appoggiare lo emendamento proposto dal senatore Schiavi, pur se esso è indubbiamente mosso da un encomiabile fondamento di umanità.

SPAGNOLLI. Sono decisamente contrario alla proposta formulata dal senatore Schiavi. Dobbiamo ricordarci sempre che il nostro primo dovere è di amministrare la cosa pubblica, concetto nel quale può anche entrare la beneficenza, ma collocata al suo posto. Qui stiamo capovolgendo la situazione e soprattutto dimenticando il dovere di un buon amministratore.

CARELLI. Premesso che la carità senza giustizia significa tirannia, vorrei chiedere come si farà a stabilire lo stato di inabilità di una figlia al momento del decesso del funzionario dello Stato.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Rispondo anzitutto alla domanda del senatore Carelli: attraverso le visite mediche fiscali.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Schiavi, purtroppo — e ribadisco il purtroppo — devo dichiararmi contrario. Se nel legiferare potessimo lasciarci guidare esclusivamente dal sentimento di bontà, evidentemente la ipotesi fatta dal senatore Schiavi non potrebbe non essere tenuta nella massima considerazione; ma poichè ci dobbiamo anche e soprattutto far guidare dalla ragione, non possiamo non tener presente che accogliendo tale proposta noi finiremmo per sovvertire il principio fondamentale in materia di pensioni, per cui queste assumerebbero la veste di un assegno assistenziale: concetto che — come ha fatto rilevare il senatore Spagnolli — può essere accettato in altra sede. Pertanto, per coerenza e in conformità di quanto fatto per analoghi emendamenti, devo purtroppo dichiararmi contrario alla proposta formulata dal senatore Schiavi.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento proposto dal senatore Schiavi — non accettato nè dal Governo nè dal relatore — secondo il quale dovrebbero essere aggiunte dopo il primo periodo del secondo comma, le parole:

« Hanno diritto alla pensione anche le figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato defunto, che fossero conviventi a carico dell'impiegato o pensionato all'atto del decesso, e che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili a lavoro proficuo, anche se la circostanza della inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data della morte dell'impiegato o del pensionato ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17, il quale, dopo l'emendamento aggiuntivo testè approvato, risulta così formulato:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Hanno diritto alla pensione anche le figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato defunto che fossero conviventi a carico dell'impiegato o pensionato all'atto del decesso, che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili a lavoro proficuo, anche se le circostanze della inabilità al lavoro o di nullatenenza non sussistevano alla data della morte dell'impiegato o del pensionato.

Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

(È approvato).

Art. 18.

All'onere di 4 miliardi derivanti nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 19.

Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate.

(È approvato).

FIORE. Dichiaro che da parte nostra voteremo a favore del disegno di legge perchè, malgrado le molte lacune e malgrado che alcuni emendamenti da noi proposti non siano stati accettati, crediamo che con esso sia stato compiuto un sensibile passo in avanti verso la soluzione del problema della reversibilità delle pensioni ordinarie a carico dello Stato. Il nostro voto favorevole si accompagna pertanto all'augurio che in un avvenire molto vicino il problema della reversibilità possa essere esaminato ancor più profondamente e completamente risolto.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso che, in seguito all'approvazione degli emendamenti e dopo il coordinamento, è così formulato:

#### Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a particolari categorie, nè a quelle

che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio.

Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici.

La pensione è commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.

A partire dal 1° luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.

#### Art. 2.

Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 3.

Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

#### Art. 4.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia supe-

rato i limiti di età ivi previsti o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superi i 70 anni di età.

Il personale di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo o che li raggiungerà entro un triennio da tale data, senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.

#### Art. 5.

Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.

Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del bien-

nio gli aventi diritto a pensione di reversibilità possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso.

#### Art. 6.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.

I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi del precedente articolo 5.

Qualora la cessazione del servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.

Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti può presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto.

È abrogato l'articolo 4 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

#### Art. 7.

Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

#### Art. 8.

L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmet-

terli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio.

#### Art. 9.

All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione) ove non ostino particolari motivi, sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto è stata eseguita con le modalità di cui al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al Sindaco del Comune di residenza del pensionato. Il Sindaco deve fornire assicurazione al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto.

#### Art. 10.

La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall'articolo 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221, è consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui per particolari motivi non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente articolo 8.

A favore degli insegnanti elementari — e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attività di servizio — la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai Provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.

## Art. 11.

La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato 20 anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di 20 anni di servizio effettivo, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si

osserva il disposto del precedente quarto comma.

La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

## Art. 12.

Hanno diritto a pensione, purchè minorenni e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili, gli orfani che siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, qualunque sia il tempo in cui il matrimonio è stato contratto, i figli legittimati per decreto, gli adottivi e i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, del dipendente civile di ruolo, deceduto dopo almeno 20 anni di servizio effettivo, o del pensionato.

La pensione è dovuta anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette e che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da almeno 5 anni dopo la morte del marito.

Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione e analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi un milione di lire all'anno.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai fig'i gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto a pensione di reversibilità.

L'atto legale di riconoscimento e la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità dei figli naturali devono essere anteriori al decesso del dipendente o del pensionato. Il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato.

Qualora non sopravvivano, nè il coniuge, nè figli, aventi diritto alla pensione, la reversibilità

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

151ª SEDUTA (12 dicembre 1957)

spetta, nella stessa misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano un'età superiore ad anni sessanta oppure siano inabili a lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. Si applica per la condizione di nullatenenza il disposto del precedente terzo comma. In mancanza dei genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali, e in mancanza anche di questi gli affiliati.

La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi e a carico dell'impiegato.

**Art. 13.**

Le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato e, nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata.

**Art. 14.**

Nel caso in cui il personale trattenuto in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 deceda dopo il quindicesimo anno di servizio effettivo e prima del 20° anno di detto servizio, non si fa luogo alla liquidazione dell'indennità una volta tanto, e spetta agli aventi diritto la pensione di reversibilità da determinarsi sulla base della corrispondente pensione diretta calcolata ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 1.

**Art. 15.**

Ai fini della reversibilità della pensione in favore delle vedove o degli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze Armate o che comunque abbiano fruito del particolare trattamento economico di sfollamento in base ad altre disposizioni, si considera tempestivo il matrimonio contratto anteriormente alla data

in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e nel ruolo di appartenenza, il normale limite di età.

**Art. 16.**

Nel caso in cui le pensioni spettanti alla vedova ed agli orfani in base alle disposizioni legislative emanate prima della data da cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione alle categorie contemplate nel precedente articolo 12, la differenza è conservata a titolo di assegno personale. Detto assegno è calcolato tenendo conto degli aumenti previsti dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, ed è riassorbibile in occasione di successivi aumenti.

**Art. 17.**

È concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato.

**Art. 18.**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e tesoro)151<sup>a</sup> SEDUTA (12 dicembre 1957)

## Art. 19.

Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche agli aventi diritto, a seguito di decesso, nei confronti degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e altresì del personale delle ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore.

## Art. 20.

All'onere di 4 miliardi derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

## Art. 21.

Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 14,20.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.